

COMUNE DI SPADOLA

(Provincia di Vibo Valentia)

Piazza Bruno Ionadi - 89822 SPADOLA

Tel. 0963 74007 - Fax 0963 775801

C.C. N° 17

DEL 19.09.2012

OGGETTO	Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell' Imposta Comunale Propria "IMU" e determinazione tariffe di prima applicazione.
----------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILA dodici addì 19 del mese di settembre alle 18,00 nella sala delle adunanze, a seguito della convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi scritti in data 12.09.2012 consegnati nei termini e modi prescritti dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in seduta pubblica sessione ordinaria All'appello risultano:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
BARBARA	Giuseppe	X	
VALENTE	Angela in Callà	X	
PIROMALLI	Cosimo Damiano	X	
IONADI	Domenico	X	
VALELA'	Nicola	X	
TASSONE	Nicola Rocco	X	
TASSONE	Cosmo Damiano	X	
TOTALI		07	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luciano PITTELLI, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Ing. Giuseppe Barbara constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio per quanto riguarda la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole
 - il responsabile del servizio finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile ha espresso parere favorevole
- ai sensi dell'art.49 del D.Lvo n.267/2000, per come riportati in calce alla presente deliberazione

Il Presidente illustra il punto posto all'ordine del giorno richiamando la documentazione depositata in atti unitamente alla proposta di deliberazione. Illustra le condizioni generali dell'Ente anche alla luce delle novità normative e per soffermarsi sugli sforzi dell'Amministrazione, impegnata a mantenere sostanzialmente inalterata la pressione fiscale pur in un mutato contesto finanziario, più sfavorevole per le Amministrazioni locali. Evidenzia l'impegno profuso per garantire un flusso di entrate quanto meno equivalente rispetto al passato al fine di mantenere, anche per il futuro, il necessario equilibrio finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce «E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento »;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza delle determinazioni previste per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione fino a 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali

per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dal soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5. I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. »;

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. »;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 « I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata »;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale

propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica,, materia;

Con il voto favorevole, palesemente espresso dai consiglieri presenti e votanti, con il seguente esito:

voti favorevoli all'unanimità;

voti contrari 0

astenuti 0

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU , composto da 15 articoli e che, distinto sotto la lettera "A", viene allegato la presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente provvedimento deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

3. di determinare le aliquote e le detrazioni spettanti per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 come in allegato "B" ;

4. di determinare i valori congrui delle Aree Edificabili di cui all' allegato "C";

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;

7. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Su proposta del Presidente e con autonoma votazione favorevole, palesemente espressa dai presenti con il seguente esito:

voti favorevoli all'unanimità;

voti contrari 0

astenuti 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'immediata operatività delle previsioni di bilancio.

A)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2012

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 8 - Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 9 - Rimborsi e compensazione
- Art. 10- Attività di recupero
- Art. 11 - Versamenti minimi
- Art. 12- Differimento dei versamenti
- Art. 13- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 14- Riscossione coattiva
- Art. 15- Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 8 - Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali [art. 1, c. 165 della legge n. 296/2006]. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
4. Le somme da rimborsare, su richiesta del contribuente, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di qualunque altro debito tributario].

Art. 10- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 11- Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12- Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 13- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di dimostrata temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 3 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 14- Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010

Art. 15- Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

COMUNE DI SPADOLA

(Provincia di Vibo Valentia)

Piazza Bruno Ionadi - 89822 SPADOLA

Tel. 0963 74007 - Fax 0963 775801

"Allegato B) alla Deliberazione di C.C. n.17 del 19/09/2012"

ALIQUOTE E DETRAZIONI SPETTANTI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

ALIQUOTE

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE 0,4 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

DETRAZIONI

Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) e maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200.

COMUNE DI SPADOLA

(Provincia di Vibo Valentia)

Piazza Bruno Ionadi - 89822 SPADOLA

Tel. 0963 74007 - Fax 0963 775801

SETTORE TECNICO, SERVIZIO URBANISTICO

“Allegato C) alla Deliberazione di C.C. n.17 del 19/09/2012”

VALORI CONGRUO AL 01/01/2012 PER LE AREE EDIFICABILI AI FINI I.M.U.

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “A”: manca piano di recupero per cui non può essere attribuito nessun valore.

I VALORI SONO ESPRESSI IN EURO/ MQ

Fascia di ubicazione Territoriale Area soggetta al solo rilascio di concessione edilizia

Centro storico

€ 00, 00

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “Br”

I VALORI SONO ESPRESSI IN EURO/MQ

Fascia di ubicazione Territoriale

ZONE OMOGENEE Area soggetta al solo rilascio di concessione edilizia

Centrale, per come ubicata nel P.F. Br – indice di edificabilità 3.00 MC/MQ

€ 30, 00

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “B1”

I VALORI SONO ESPRESSI IN EURO/MQ

Fascia di ubicazione Territoriale

ZONE OMOGENEE Area soggetta al solo rilascio di concessione edilizia

Centrale, per come ubicata nel P.F. B1 – indice di edificabilità 3,00 MC/MQ

€ 30, 00

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “ B2- CENTRO “

I VALORI SONO ESPRESSI IN EURO/MQ

Fascia di ubicazione Territoriale

ZONE OMOGENEE Area soggetta al solo rilascio di concessione edilizia

Centrale, per come ubicata nel P.F. B2 – indice di edificabilità 2,50 MC/MQ

€ 30, 00

ALTRE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “C”

I VALORI SONO ESPRESSI IN EURO/MQ

Fascia di ubicazione Territoriale

ZONE OMOGENEE Area soggetta al solo rilascio di concessione edilizia per come ubicate nel P.F.

1,00 MC/MQ (indice territoriale)

2,00 MC/MQ (indice fondiario)

€ 20, 00

AREE FABBRICABILI IN ZONA “D” I VALORI SONO ESPRESSI IN EURO/MQ

Fascia di ubicazione Territoriale

ZONE OMOGENEE Area soggetta a lottizzazione per come ubicata nel P.F.

€ 10, 00

AREE FABBRICABILI IN ZONA “ET” I VALORI SONO ESPRESSI IN EURO/MQ

Fascia di ubicazione Territoriale

ZONE OMOGENEE Area soggetta a lottizzazione per come ubicata nel P.F.

1,00 MC/MQ (indice fondiario)

€ 15, 00

COMUNE DI SPADOLA

(Provincia di Vibo Valentia)

Piazza Bruno Ionadi - 89822 SPADOLA


Tel. 0963 74007 - Fax 0963 775801

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell' Imposrta Comunale
Propria "IMU" e determinazione tariffe di prima applicazione.**

Il Responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D.Lvo n.267/2000.

Spadola, 3 settembre 2012



Il Responsabile del servizio
(Francesco Antonio Tassone)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ing. Giuseppe Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luciano PITTELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del messo comunale, si certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124 del D.lgs. n.267/00

Spadola li
Il Messo Comunale
F.to Francesco Tassone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luciano PITTELLI


La presente deliberazione:

- 1) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co.4 del D.Lvo n.267/2000.
Spadola li
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luciano PITTELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 co.1 del D.Lvo n.267/2000 per decorrenza dei termini.

Spadola li
E' Copia Conforme all'Originale
Spadola li 26/09/2012

Il Segretario Comunale



Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Luciano PITTELLI)